




CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 20 DEL 06.04.2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE



Vista

la richiesta a firma della ditta Miceli Giovanni, pervenuta a mezzo pec in data 05/04/2018, inerente un taglio strada con necessità di chiusura temporanea di strada pubblica in data 09/04/2018 dalle ore 7:00 fino a fine lavori;
l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico n° 13352;

Visto i versamenti delle cauzioni effettuate;

Considerato

che, stante le ridotte dimensioni della via Palinuro, appare opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità per le maestranze impegnate nelle operazioni con movimentazione mezzi nonché, per i cittadini;
che via Palinuro risulta come unica strada di uscita dalla zona sud del lungomare, rendendosi necessaria la chiusura anche del Lungomare tratto compreso tra via Lava Gaenza e la rotatoria sud;

Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 commi 1° lett. A) e 13, 159 del C.d.S. D.lgs. n.285/92;

la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico;

ORDINA

Dalle ore 07:00 del 9 aprile 2018 e fino alla ultimazione dei lavori, la chiusura al traffico veicolare di Via Lungomare nel tratto compreso tra Via Lava Gaenza e rotatoria sud.

ORDINA ALTRESÌ

Che la ditta esecutrice dei lavori, predisponga tutta la segnaletica di chiusura strada.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) al Servizio 118 – Cosenza;
 - e) alla ditta esecutrice

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
cap. Emilio Garuso